



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

PROT. N. 12714 DEL 03.09.2020

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ITRI PER GLI AA.SS. 2020-2021 e 2021-2022 – CIG: 84053867F3

Il Comune di Itri in esecuzione della Determina del Settore n. 69 del 03.09.2020, Determina n. 673/2020 del R.G. indice la procedura telematica tramite RdO aperta nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio trasporto scolastico nel territorio del Comune di Itri per gli AA.SS. 2020-2021 e 2021-2022.

ART. 1 ENTE APPALTANTE

Comune di Itri Piazza Umberto I – ITRI (LT)

C.F. 81003170594 - P.I. 00279170591

Indirizzo Internet: <http://www.comune.itri.lt.it>

ART. 2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante la piattaforma telematica MePA - <https://www.acquistinretepa.it> -, attraverso l'apposita area delle "comunicazioni" della RdO di cui trattasi, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in forma anonima mediante comunicazione ai partecipanti tramite la suddetta area "comunicazioni" del MePA, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi quesiti telefonici.

ART. 3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici saranno effettuate mediante la predetta piattaforma telematica MePA attraverso l'apposita area delle "comunicazioni" della RdO.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 4 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto è costituito da un unico lotto; si precisa, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, che l'appalto non è suddiviso in lotti poiché trattasi di servizio unitario.

Trattandosi di servizio unitario non è prevista la suddivisione in prestazione principale e secondarie.

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado statali ubicate nel Comune di Itri per gli AA.SS. 2020-2021 e 2021-2022 limitatamente alle aree del territorio comunale (vedi percorso allegato al Capitolato) per le quali non è possibile garantire il servizio medesimo attraverso l'unico mezzo funzionante in dotazione dell'Ente. L'appalto non include la presenza dell'accompagnatore.

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì, secondo gli orari e il calendario predisposto dalle competenti Autorità Scolastiche, per un kilometraggio complessivo presunto per il periodo di durata dell'affidamento di km. 10.200.

L'organizzazione, la gestione e l'incasso degli abbonamenti sono a cura dell'Ente affidante, che provvede direttamente a curare il rapporto con l'utenza.

Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 60130000-8 (servizi speciali di trasporto passeggeri su strada).

CIG:84053867F3

ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è stabilita per n. 2 anni scolastici, con riferimento agli anni 2020-2021 e 2021-2022, salvo differimento del momento iniziale del rapporto derivante dalla necessità di rispettare i tempi prescritti per le diverse fasi procedurali di gara. Non sono previsti rinnovi.

ART. 6 IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO

Il valore presunto dell'appalto è di € 50.714,40 (euro cinquantamilasettecentoquattordici/40) oltre all'IVA di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 26.370,40.

Non sono previsti costi da rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti partecipanti, di cui al precedente art. 7, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che dovranno essere attestati nell'AUTOCERTIFICAZIONE utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, allegato “A.1” al presente Disciplinare, e nell'ULTERIORE AUTODICHIARAZIONE (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), utilizzando il modello allegato “A.2” al presente Disciplinare.

ART. 9 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

ART. 10 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

a) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività inerente il servizio oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; ovvero in analogo registro dello Stato dell'Unione Europea di appartenenza. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri

professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 dell'art. 83 del medesimo D.Lgs.;

b) nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione di cui alla precedente lettera a), iscrizione all'Albo di cui al D.M. 23/06/2004 o, nel caso di Cooperative sociali, all'Albo regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1. della Legge n. 381/1991;

c) attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m. e i. (già DM n. 448/1991) o equivalente;

d) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) N. 1071/2009.

N.B.

Il concorrente deve specificare il possesso dei requisiti sopraindicati nel DGUE, Parte IV, sezione A, indicando:

- gli estremi dell'iscrizione alla CCIAA ovvero, se del caso, ad altri registri sopra indicati;
- gli estremi dell'attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m. e i. (già D.M. n. 448/1991) o equivalente titolo;
- iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) N. 1071/2009;

Nello specifico campo dovranno essere:

- Riportare gli estremi dell'attestato di idoneità professionale ai sensi del D.lgs n.395/2000 e s.m. e i. (già DM n.448/1991) o equivalente, ovvero denominazione Ente emittente e data di rilascio;
- generalità anagrafiche della figura titolare dell'attestato e rapporto con l'Operatore Economico partecipante
- numero di iscrizione dell'impresa nel Registro elettronico Nazionale (R.E.N.), nonché data di Rilascio e sede della Motorizzazione Civile emittente;

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, nel DGUE, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero, in caso di impossibilità, richiedendo agli operatori economici copia della documentazione in loro possesso.

ART. 11 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016.

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili non inferiore al valore dell'appalto IVA esclusa; la richiesta di tale requisito trova giustificazione al fine di assicurare la partecipazione di operatori economici in possesso di un'adequata solidità dal punto di vista economico-finanziario per rispondere alle aspettative dell'Amministrazione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

ART. 12 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito **nell'ultimo triennio servizi analoghi (servizi di trasporto di persone) per conto di soggetti pubblici o privati.**

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione corredata altresì di relativa fattura fiscale.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

ART. 13 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente art 12 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

ART. 14 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 15 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una propria dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 16 SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione del subappalto dovranno essere dimostrati e verificati i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 17 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, secondo le norme del DL n.76 del 16 luglio 2020, pari a € 507,14 (pari a *1% del prezzo base dell'appalto*) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere comunale Banca Popolare di Fondi Filiale di Itri alle seguenti coordinate: IT07U0529673973T20990000092;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 18 SOPRALLUOGO

Non è obbligatorio il sopralluogo. L'operatore dovrà dichiarare di aver preso visione dei luoghi di svolgimento del servizio, della viabilità e di quant'altro connesso al servizio stesso.

ART. 19 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

L'art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ha disposto, in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile 2020, l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara la cui data di avvio decorre dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

ART. 20 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno far pervenire la propria offerta, esclusivamente, a pena di inammissibilità della stessa, sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA - <https://www.acquistinretepa.it> – (nel prosieguo: piattaforma MePA), secondo le indicazioni previste dalle “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” di Consip SpA e secondo le indicazioni relative alla procedura della RdO.

L'offerta dovrà pervenire, con le modalità sopraindicate, entro il termine perentorio indicato nella RDO.

Il caricamento sulla piattaforma MePA dell'offerta sottintende l'accettazione da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute in tutti i documenti di gara.

Trattandosi di procedura telematica, da svolgersi attraverso la predetta piattaforma MePA, tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata digitalmente (con firma valida al momento dell'apposizione) dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nell'Offerta.

Dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista nel disciplinare di gara come meglio sotto indicata. L'Offerta, da caricare sulla predetta piattaforma MePA, deve essere composta da 3 buste virtuali, di seguito indicate:

“A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ,

“B” - OFFERTA TECNICA,

“C” - OFFERTA ECONOMICA,

come specificato in dettaglio nei successivi punti del presente Disciplinare, a cui si fa espresso rinvio.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive dovranno redigersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, le dichiarazioni, l’istanza di ammissione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; ove previsto dal presente Disciplinare dovrà essere prodotta scansione della documentazione originale cartacea. Il dichiarante dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento (scansione dell’originale del documento), in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 21 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 22 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta digitale “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere l'istanza di ammissione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché l'altra documentazione a corredo di seguito specificata.

A.1- ISTANZA DI AMMISSIONE L'istanza di ammissione, in bollo (versato tramite il Modello F 24), dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'**allegato A** al presente Disciplinare. Nell'istanza il concorrente dovrà tra l'altro indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). La medesima istanza dovrà essere firmata digitalmente:

- nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di ammissione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di ammissione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente dovrà allegare all'istanza di ammissione:

- a)** copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore (scansione dell'originale del documento);
- b)** in caso di procura per la firma: procura firmata digitalmente (ovvero, se non possibile, scansione della documentazione originale cartacea), oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente (ed accludendo copia di documento di identità), resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura,
- c)** nel caso in cui il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio sia già costituito: atto costitutivo firmato digitalmente (ovvero, se non possibile, scansione della documentazione originale cartacea).

A.2- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Documento di Gara Unico Europeo - modello DGUE.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, presente su MePA. Il modello DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta “Documentazione amministrativa”. Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

- a)** integrano gli elementi della dichiarazione per partecipazione alla gara e delle altre dichiarazioni previste nel presente bando/disciplinare;

b) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm. e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;

c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal presente bando/disciplinare di gara in relazione alla partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni rese con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in ordine all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnico-professionale sono rese come dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nel renderle gli operatori economici devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che integrano la dichiarazione per la partecipazione e le altre dichiarazioni previste nel presente bando/disciplinare di gara possono rappresentare elementi richiesti nelle stesse: tali dichiarazioni devono comunque essere rese sia nell'istanza di partecipazione sia nel DGUE, al fine di consentire all'Autorità responsabile della gara di avere a disposizione un quadro informativo completo.

Ai sensi del punto 3 del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, è possibile che il legale rappresentante attesti l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento "a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80".

Il DGUE dovrà essere compilato a schermo, in ogni sua parte, scaricato in formato PDF, sottoscritto in firma digitale, registrato su supporto informatico e inserito nella BUSTA A – Documentazione Amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

6) Dichiarazione di avvalimento In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 9 del presente disciplinare (Sez. ABC-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 10 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 11 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 12 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

A.3-DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello **Allegato A2** (ULTERIORE AUTODICHIARAZIONE) al presente Disciplinare, da sottoscrivere digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di ammissione, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Comune di Itri pubblicato sul sito web <http://www.comune.itri.lt.it/> alla sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezioni "Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di comportamento" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. si impegna all'impiego di personale idoneo che rispetti tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nell'art. 7 del Capitolato;
7. si impegna all'impiego di personale idoneo anche in relazione all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;

8. si impegna a mantenere ferma la propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

9. dichiara di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio e di avere a disposizione il numero di mezzi che, considerati i percorsi, le tratte e la quantità dell'utenza, sono ritenuti idonei allo svolgimento del servizio, di riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità assegnati dal presente Disciplinare e dal Capitolato e di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dell'appalto;

10. dichiara di essere a conoscenza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e nel D.Lgs. n. 51/2018, delle modalità di trattamento dei dati personali;

11. dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; si impegna, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio anche nelle more di stipula di contratto;

12. (eventuale) dichiara (motivando e comprovando) quali informazioni fornite nella documentazione tecnica (Busta "B") costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Si fa presente che per elementi costituenti segreto commerciale si intendono le attività o i processi che corrispondono ai parametri previsti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della protezione industriale). Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

13. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15. indica il domicilio eletto dall'Impresa, oltre a Partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo PEC. Per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

17. Attesta di essere informato che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1.GARANZIA PROVVISORIA

Documentazione attestante la garanzia provvisoria. Si rinvia a quanto specificato in dettaglio nell'art. 17 del presente Disciplinare.

2.CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il Capitolato dovrà essere sottoscritto digitalmente, per integrale accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa (in caso di raggruppamenti/aggregazioni/consorzi ordinari il Capitolato dovrà essere sottoscritto da ciascun componente il raggruppamento).

3.DOCUMENTO DI IDENTITA'

Copia di documento/i di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i (scansione/i del/i documento/i originale/i).

4.RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. Si rinvia a quanto specificato in dettaglio nell'art. 19 del presente Disciplinare.

5.AVVALIMENTO Come già in precedenza espresso nella sezione relativa alla compilazione del DGUE II concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

b) dichiarazione integrativa;

c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

f) Dichiarazione di avvalimento;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

g) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

6. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato

collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- in caso di RTI costituendo:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

ART. 23 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B - OFFERTA TECNICA", dovrà contenere, a pena di esclusione, RELAZIONE resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovranno essere indicati i servizi offerti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

ART. 24 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di schema di offerta economica allegato al presente disciplinare di gara (**Allegato B**) e contenere i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara, IVA esclusa, espresso in cifre ed in lettere. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Max 70 punti
Offerta economica	Max 30 punti
TOTALE	100

1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO MOTIVAZIONALE PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGI DISCREZIONALI PUNTEGGI FISSI/PREDEFINITI PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGI TABELLARI	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX

1	ORGANIGRAMMA E MODELLO ORGANIZZATIVO. Il concorrente dovrà descrivere le attribuzioni e la professionalità del personale adibito al servizio oggetto della gara, compreso quello di “back office” di supporto alla gestione del servizio, le funzioni e le responsabilità di coordinamento. Allegare relazione di max 2 facciate (formato della pagina A4, dimensione indicativa del carattere 11).	La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE: completezza del modello organizzativo proposto sia in relazione al servizio di trasporto in quanto tale che alla struttura di supporto alla gestione dello stesso al fine di garantire una ottimale gestione del servizio.	Max 20	
2	GESTIONE DELLE EMERGENZE E MODALITÀ DI INTERVENTO. Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione delle emergenze che possono verificarsi durante l'espletamento del servizio giornaliero con utenza a bordo: - in caso di incidente; - in caso di eventi atmosferici straordinari ed imprevedibili; - di arresto del mezzo o altri eventi. <u>Allegare relazione di max 1 facciata (formato della pagina A4, dimensione indicativa del carattere 11).</u>	La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE: efficacia, prontezza e sicurezza delle soluzioni proposte, anche al fine di ridurre al minimo i rischi e i disagi per l'utenza.	Max 15	
3	GESTIONE DEGLI IMPREVISTI. Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione degli imprevisti che possono verificarsi al momento dell'avvio del servizio giornaliero: - in caso di indisponibilità improvvisa del mezzo; - in caso di indisponibilità	La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE: efficacia, prontezza e sicurezza delle soluzioni proposte al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, riducendo al minimo i disagi per l'utenza.	Max 15	

	improvvisa dell'autista. <u>Allegare relazione di max 1 facciata (formato della pagina A4, dimensione indicativa del carattere 11)</u>			
4	DISPONIBILITÀ AUTORIMESSA Il concorrente dovrà provvedere alla sostituzione in caso di indisponibilità improvvisa del mezzo	Distanza Kilometrica, della sede operativa dell'autorimessa alla sede del Comune di Itri – Piazza Umberto I (calcolata tramite google maps) Il punteggio sarà attribuito come di seguito: • distanza da 0 Km a 1,5 Km Punti 10 • distanza da oltre 1,5 Km a 3 Km Punti 8 • distanza da oltre 3 Km a 4,5 Km Punti 6 • distanza da oltre 4,5 Km a 6 Km punti 4 • Distanza oltre 6 Km Punti 0		Max 10
5	CLASSE EURO di immatricolazione dall'origine dei mezzi adibiti stabilmente al servizio. <u>Il concorrente dovrà allegare l'elenco dei mezzi rispondenti al criterio premiante specificandone nome commerciale, targa, classe di immatricolazione.</u>	Per ogni mezzo immatricolato dall'origine in classe ambientale Euro 6: Punti 5 Per ogni mezzo immatricolato dall'origine in classe ambientale Euro 5: Punti 1 Per ogni mezzo immatricolato dall'origine in classe ambientale inferiore: Punti 0		Max 5
6	SERVIZI AGGIUNTIVI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE Disponibilità a mettere a disposizione gratuitamente, per l'intera durata contrattuale, un automezzo delle tipologie richieste dal capitolato e dal disciplinare, con relativo autista, per l'effettuazione di “uscite scolastiche all'interno	Superiore a 2 uscite scolastiche: Punti 5 Fino a 2 uscite Scolastiche: Punti 2 per 0 uscite scolastiche: punti 0		Max 5

	o all'esterno del territorio comunale entro una distanza di 30 km dal confine territoriale.			
	Totale		50	20

1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: la Commissione Giudicatrice, dopo attenta lettura e confronto comparativo dei progetti in gara, provvederà all'unanimità all'attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:

	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Scarso	0

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per l'offerta tecnica.

Nella determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale parziale, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula indicata nella tabella.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

1.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

$$C_i = (R_a / R_{max}) \times 30$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

30 = punteggio massimo attribuibile.

Pertanto, all'offerta con maggiore percentuale di ribasso saranno attribuiti 30 punti, mentre alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla precedente formula matematica.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

ART. 25 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nella prima seduta pubblica, il RUP attraverso la piattaforma MePA, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, procederà:

- a) alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa digitale pervenuta;
- b) all'esclusione di domande di partecipazione digitali eventualmente pervenute fuori dai termini; pertanto, le buste digitali tardive non saranno aperte;
- c) all'apertura, di volta in volta, delle buste digitali "documenti amministrativi" entro i termini prefissati;
- d) alla verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa digitale pervenuta e all'ammissione delle concorrenti partecipanti ovvero ancora al ricorso all'istituto del soccorso istruttorio;
- e) a verificare la sola regolarità delle Buste digitali contenenti l'"Offerta Tecnica", assicurando la segretezza dei contenuti delle stesse; le offerte tecniche escluse non saranno valutate dalla Commissione di gara giudicatrice.

In seduta riservata, le Buste digitali "Offerta Tecnica" saranno assegnate alla Commissione appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016.

Successivamente, o in altra data che verrà resa nota, la commissione procederà, tramite seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche e all'assegnazione dei punteggi.

Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti, procedendo di seguito all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in favore dell'impresa che consegnerà complessivamente il punteggio più elevato.

Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.

L'Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Si rammenta, inoltre, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come sancito dall'art. 97 comma 6 del Codice.

Si rinvia poi sempre all'art. 97 del Codice per il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'operatore economico che risulti, da accertamenti effettuati d'ufficio, in possesso di tutti i requisiti dichiarati.

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

ART. 26 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

ART. 27 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

ART. 28 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Una volta che l'aggiudicazione è divenuta efficace il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso il MePA con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatario.

Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di servizio affidato attraverso il mercato elettronico non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 del predetto articolo.

La stipula avrà luogo entro i termini stabiliti nella RDO.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 29 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Stante il disposto dell'art. 36 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 non trova applicazione al presente appalto la clausola sociale.

ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cassino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Itri.

Il Comune di Itri ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il dott. Giacomo Sorrentino, pec. giacomo.sorrentino@ingpec.eu.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità che conformemente a quanto stabilito dalla normativa, assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm., presentando apposita istanza al responsabile del trattamento che è il funzionario firmatario del presente Bando.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal comune di Itri per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi della vigente normativa non necessita del consenso. I dati personali saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. I dati forniti, saranno utilizzati nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento e saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. I dati vengono, altresì, comunicati, all'ANAC per gli adempimenti relativi agli obblighi comunicativi nei confronti della stessa autorità previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e al Committente.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm., le informazioni relative all'appalto sono assoggettate a pubblicazione obbligatoria in base a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e dall'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 ss.mm..

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non partecipazione alla procedura di gara.

ART. 32 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Disciplinare e Bando di Gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e ogni altra documentazione ad essi attinente sono disponibili sul sito internet del Comune di Itri.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura RDO mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, tramite l'Area di Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip entro il termine indicato dalla stazione appaltante al passo 4 della creazione della RDO per la presentazione dei quesiti. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno comunicate ai concorrenti tramite l'Area di Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip. Le eventuali integrazioni/precisazioni e le ulteriori disposizioni costituiscono documentazione di gara.

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Vincenzina Marra, tel. 0771 732216, e mail: scuola@comune.itri.it

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vincenzina Marra